



ISTITUTO Comprensivo "Sac. R. Calderisi"

Via T. Tasso 81030 Villa di Briano (CE)

Codice meccanografico CEIC84000D Codice Fiscale 90008940612

E-mail: ceic84000d@istruzione.it

e-mail certificata ceic84000d@pec.istruzione.it

sito web: www.iccalderisi.edu.it - codice ufficio: UFZQU1 tel 0815041130

REGOLAMENTO PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO

- VISTO che in data 12 gennaio 2021 nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - nr.8 è stata pubblicata la delibera 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia con la quale si recepisce l'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca (da qui in avanti Accordo), sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLARUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFSAL e ANIEF in data 2 dicembre 2020;
- VISTO che tale Accordo nazionale sostituisce l'Accordo collettivo nazionale del 3 marzo 1999
- VISTO che, ai sensi dell'art.3, comma 2 dell'Accordo del 2 dicembre 2020, presso ogni istituzione scolastica ed educativa il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del d. lgs. n. 165/2001, individuano in un apposito protocollo di intesa il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi;
- TENUTO CONTO che in data 9 febbraio 2021 si è provveduto presso l'istituzione scolastica a sottoscrivere il Protocollo di intesa con le OO.SS., recante l'individuazione del numero dei lavoratori necessari a garantire le prestazioni indispensabili in caso di sciopero presso l'istituzione scolastica e i criteri di individuazione dei medesimi;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

EMANA

il seguente regolamento di applicazione del protocollo di intesa sottoscritto tra il Dirigente Scolastico e le Organizzazioni Sindacali ai sensi dell'articolo 3, comma 3 dell'Accordo.

ART.1 – PRESTAZIONI INDISPENSABILI

1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, come definiti dalla Legge 146/1990 e successive modifiche e dall'Accordo, con riferimento alla istituzione scolastica, sono da considerare prestazioni indispensabili i seguenti servizi:

- a) istruzione scolastica, in particolare per gli aspetti contemplati dall'art.1, comma 2, lett. D) della L. n. 146/1990
- b) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità;
- c) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;
- d) attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima necessità nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico;
- e) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti

ART.2 – CONTINGENTI DI PERSONALE PER GARANTIRE LE PRESTAZIONI INDISPENSABILI

Al fine di garantire le prestazioni indispensabili di cui all'art.1 del presente Regolamento, vengono individuati i seguenti contingenti di personale:

In relazione a quanto indicato nell'Accordo del 2.12.2020, i servizi pubblici essenziali nell'Istituto Comprensivo "Sac. R. Calderisi di Villa di Briano e i relativi contingenti di personale necessari ad assicurarli sono i seguenti:

a) Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali, nonché degli esami di idoneità

Docenti dei consigli e team di classe / intersezione coinvolti;

n. 1 Assistente amministrativo per gli adempimenti del caso;

n. 1 Collaboratore scolastico per le attività connesse all'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale.

b) Vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio

n. 1 docente per ciascuna classe/sezione;

n. 1 collaboratore scolastico per reparto.

c) Raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi

- n. 1 collaboratore scolastico per plesso scolastico (ai fini di garantire accesso al personale specialistico).

d) Vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse

- n. 1 collaboratore scolastico per plesso scolastico (ai fini di garantire accesso al personale specialistico).

e) Sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico

- n. 1 collaboratore scolastico per plesso scolastico

f) Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti:

- Direttore dei servizi generali ed amministrativi

- n. 1 Assistente amministrativo.

ART.3 – OPERAZIONI DI SCRUTINIO ED ESAMI FINALI – LIMITE ORE INDIVIDUALI.

In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio ed esame finale del I ciclo di istruzione sono così disciplinate:

- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali (intermedi - I quadrimestre) non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;

- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi del I ciclo di istruzione; negli altri casi, i predetti

- scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

Ai sensi dell'art.10, comma 6, lettera a) dell'Accordo Nazionale gli scioperi non potranno superare, nell'anno scolastico, il limite di 40 ore individuali (8 giorniper anno scolastico) nelle scuole dell'infanzia e primaria e il limite di 60 ore individuali (12 giorniper anno scolastico) nella scuola secondaria di I e di II grado, garantendo comunque, da parte del singolo docente, l'erogazione di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe.

ART.4 – CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE NECESSARIO A GARANTIRE LE PRESTAZIONI INDISPENSABILI

Il Dirigente scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua - anche sulla base della comunicazione del personale resa ai sensi del comma 4 dell'art. 3 dell'Accordo - i nominativi del personale in

servizio presso l'Istituto Comprensivo "Sac. R. Calderisi" di Villa di Briano da includere nei contingenti necessari ad assicurare il servizio essenziale e le prestazioni indispensabili al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all'istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati. I nominativi sono individuati prioritariamente tra il personale che dichiara esplicitamente la propria intenzione di non aderire allo sciopero o, in mancanza tra il personale in servizio, seguendo l'ordine alfabetico a rotazione.

ART. 5 - COMUNICAZIONE AL PERSONALE DI PROCLAMAZIONE DELLO SCIOPERO

In occasione di ogni sciopero, Dirigente Scolastico invita in forma scritta tramite circolare il personale a comunicare, sempre in forma scritta, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderire o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo.

E' considerato forma scritta la compilazione (tramite link) di un modulo google forms in drive con l'indicazione della scelta di una delle tre ipotesi prima indicate.

La dichiarazione di adesione è irrevocabile e fa fede i fini della trattenuta stipendiale. L'assenza di comunicazione da parte del personale sarà considerata come assenza di decisione riguardo allo sciopero.

Il Dirigente Scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua, anche sulla base della comunicazione resa dal personale, i nominativi del personale in servizio presso l'istituzione scolastica da includere nei contingenti minimi, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse.

I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata, chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile. L'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore. I dati relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione saranno resi pubblici sul sito web dell'istituzione scolastica; sarà inoltre comunicata al Ministero dell'Istruzione la chiusura totale o parziale dell'istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.

ART. 6 – COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE

Il dirigente scolastico almeno 5 giorni prima della data in cui è previsto lo svolgimento dello sciopero, sulla base dei dati nazionali e dei dati in suo possesso relativamente alla situazione della scuola, anche a seguito delle comunicazioni ricevute dal personale, comunica alle famiglie tramite Sito Web www.iccalderisi.edu.it, le seguenti informazioni per consentire alle stesse la valutazione della possibile incidenza dello sciopero sul funzionamento dell'istituzione scolastica, nello specifico:

- a) l'indicazione delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato lo sciopero; le motivazioni poste alla base dello sciopero;
- b) i dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale;
- c) le % di voto ottenute nelle ultime elezioni delle RSU nella istituzione scolastica;
- d) le % di adesione registrate, a livello di scuola, agli scioperi proclamati nell'anno scolastico e in quello precedente, con indicazione delle sigle sindacali che vi hanno aderito;
- e) l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;
- f) l'elenco dei servizi di cui si prevede l'erogazione sulla base delle comunicazioni rese dal personale.

Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, il Dirigente Scolastico informa le famiglie delle procedure previste per il giorno dello sciopero e raccomanda alle famiglie di esercitare le opportune forme di verifica e controllo sullo svolgimento dell'attività (verifica apertura plesso, eventuale sospensione servizio mensa, eventuale riorganizzazione e riduzione dell'orario, eventuale sospensione del servizio, modalità utilizzate per informare le famiglie delle eventuali determinazioni assunte il giorno dello sciopero)

ART.7 – PERIODI DI FRANCHIGIA

Ai sensi dell'art.10, comma 6, lettera f) dell'Accordo Nazionale non possono essere proclamati scioperi nella istituzione scolastica:

- dall'1 al 5 settembre;

- nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale

ART. 8 – PUBBLICITÀ

La pubblicità al presente regolamento sarà assicurata mediante pubblicazione sul sito web dell'Istituto. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'Accordo, il presente Regolamento sarà oggetto di informativa alle OO.SS.

ART. 9 – NORME FINALI

1. Per quanto non definito nel presente Regolamento, si rinvia integralmente alle disposizioni della legge 146/1990 (come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000 n.83) e all'Accordo nazionale citato in premessa.

2. In caso di dissenso da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative di comparto, in ordine al presente Regolamento, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale come previsto dall'art. 11 (procedure di raffreddamento e conciliazione), comma 2, dell'Accordo citato in premessa.

Il Dirigente scolastico
Prof. ssa Emelde Melucci

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82
e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa